


SCHEMA RIPRESE FOTOGRAFICHE




ALLEGATO (A)



FOTO 1

APERTURA NUOVO ACCESSO CARRABILE

ALLEGATO (B)



APERTURA NUOVO ACCESSO CARRABILE

FOTO 2

FOTO a.1



FOTO a.2



FOTO b.1



FOTO b.2



FOTO c.1



FOTO c.2

Art. 28.6 - Aree di Verde privato (V)

1 - Sono aree scoperte private che il Regolamento Urbanistico vincola alla non edificabilità. E' ammessa la realizzazione degli interventi e delle strutture specificamente indicati dalle presenti N.T.A. per ogni tipologia di Aree.

2 - Sulla base delle loro caratteristiche il Regolamento Urbanistico ne riconosce la seguente articolazione:

- V1 Giardini privati
- V2 Giardini storici e/o di pregio paesistico di pertinenza degli edifici
- V3 Aree costituite da orti o da appezzamenti coltivati all'interno dei tessuti urbani
- V4 Aree sportive ricreative private
- V5 Aree di sosta camper
- **V6 Aree agricole periurbane interstiziali, di frangia con funzione di raccordo tra gli insediamenti e il territorio aperto**
- V7 Aree di pertinenza delle attrezzature di ricettività urbana

3 - Le suddette aree sono individuate dalle rispettive sigle nelle Tavole "Usi e modalità di intervento - Gli insediamenti" in scala 1:2.000. L'eventuale numero progressivo apposto alla sigla indica la presenza di norme specifiche e, in tal caso, gli interventi sono singolarmente disciplinati all'interno dell'UTOE di appartenenza.

4 - Criteri generali per gli interventi

Il verde esistente ad alto fusto deve essere mantenuto e reintegrato, in caso di morte e deperimento, con specie dello stesso tipo se ecologicamente coerenti con il contesto locale.

L'introduzione di nuovi elementi del verde (alberi, arbusti, ecc.) dovrà riferirsi a specie autoctone e ecologicamente coerenti con il contesto locale e/o esteticamente funzionali, privilegiando, tra le arboree, quelle facenti parte della flora del territorio; in ogni caso non è ammessa l'introduzione di specie alloctone infestanti.

Tutti gli interventi dovranno essere realizzati limitando l'alterazione dei luoghi e conservandone le peculiarità e non dovranno comunque costituire impatto negativo sul paesaggio.

Eventuale e motivato abbattimento di alberi deve essere autorizzato dall'Ufficio Tecnico Comunale che potrà stabilire le modalità di reimpianto.

I progetti non devono alterare in alcun modo la morfologia del terreno, eliminare i terrazzamenti, modificare la rete di regimazione idraulica originaria, comportare la riduzione delle formazioni vegetali non colturali presenti (siepi, filari arborati), comportare il taglio o lo sradicamento di qualsiasi pianta a fusto legnoso di età superiore a 50 anni (olivi, altre piante da frutto, arbusti o alberi forestali di cui all'Allegato A della L.R. 39/00 e s.m.i).

L'alterazione della morfologia del terreno è ammessa nelle aree V1, nei limiti in cui si rende necessaria per la realizzazione di piscine, e V4, nei limiti in cui si rende necessaria per la realizzazione degli impianti sportivi consentiti. Gli interventi devono, comunque, adottare soluzioni tecniche e progettuali tali da ridurre al minimo l'impatto paesistico-ambientale.

I manufatti isolati e gli elementi della cultura materiale quali tabernacoli, fontanili, cisterne ecc. e comunque tutti i manufatti di interesse storico-documentale a questi assimilati devono essere conservati e restaurati.

5 - Categorie di intervento per gli edifici esistenti

Salvo diversa specifica indicazione, in tutte le aree ad esclusione delle aree V6, per gli edifici esistenti non aventi carattere precario sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

Nelle aree V6 per gli edifici esistenti valgono le disposizioni degli Artt. 25.5, 25.6, 25.7 delle presenti N.T.A.

Salvo diversa specifica indicazione, per gli edifici esistenti si conferma la destinazione esistente.

Nelle aree V4, V5 e V7 sono ammesse destinazioni d'uso per servizi di supporto alle attività ammesse.

Art. 28.6.1 - Articolazione delle aree di Verde Privato

6 - V6 - Aree agricole interstiziali, di frangia con funzione di raccordo tra gli insediamenti e il territorio aperto.

In tali aree dovranno essere conservati gli elementi culturali, morfologici e vegetazionali che ne caratterizzano il paesaggio.

Gli interventi in tali aree sono finalizzati alla riqualificazione e/o riconnessione ambientalepaesistica. Salvo diversa e specifica indicazione, all'interno delle aree V6 :

- è ammessa la realizzazione di orti non recintati;
- non è ammessa la realizzazione di piscine o di altri impianti sportivi;
- è prescritta la demolizione di eventuali baracche e strutture precarie esistenti.

Tali aree possono essere oggetto di specifica convenzione con l'Amministrazione Comunale per l'uso pubblico, anche temporaneo, e possono essere attrezzate per la sosta con l'introduzione di elementi di arredo urbano (sedute, supporti per installazioni, apparecchi illuminanti, ecc.); esclusivamente in questo caso è ammessa la realizzazione di impianto di illuminazione progettato in maniera tale da preservare l'ambiente dall'inquinamento luminoso.

Art. 30.1 - Aree della Residenza (R)

2 - R1b

Valgono le disposizioni dell'Art. 28.1 commi 6 e 7 delle presenti N.T.A.

- categorie di intervento: fino alla ristrutturazione edilizia tipo 1 (Art. 10.2 comma 2.2 punto 1 e Art. 10.2.1);

- destinazioni d'uso: residenza (Art. 4.4 comma 2 punti a.1 e a.3) e attività compatibili (Art. 4.5 comma 2) ad esclusione di: attività di servizio; servizi per l'intrattenimento, tecnologici. Le destinazioni dovranno comunque risultare compatibili con i caratteri architettonici e tipologici degli edifici.

Valgono le disposizioni dell'Art. 28.2 comma 5;

- criteri per gli interventi: valgono le disposizioni dell'Art. 28.2 comma 7